

Capitolo 6° PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI

B) FARINA, SEMOLA E SOTTOPRODOTTI DELLA MACINAZIONE

Art. 209 – La contrattazione delle farine è effettuata direttamente dal venditore, oppure da un suo incaricato, in base ai requisiti della lavorazione tipo ovvero, per le farine di grano duro, su campione.

Art. 210 – I contratti sono stipulati per iscritto e riportano le condizioni e gli estremi di vendita.

Art. 211 – Il prezzo delle farine, dei sottoprodotti e dei cascami di cereali si intende commisurato a tonnellata.

Sia nella consegna quanto nel ritiro della merce una differenza sulla quantità contrattata fino al 5% in più o in meno non è causa di risoluzione del contratto.

La merce consegnata deve essere conforme al tipo.

Art. 212 – La merce è sana quando abbia odore non sgradevole e propria della qualità contrattata, quando non sia riscaldata o fermentata, non abbia macchie di muffa, non sia affetta da malattia che la rende inadatta all'uso cui è destinata.

La merce è conforme al tipo quando rispecchia fedelmente i requisiti della lavorazione tipo, ovvero le caratteristiche del campione.

Art. 213 – Il tempo e le modalità della consegna delle merci contrattate sono convenuti all'atto della stipulazione.

La merce viene consegnata dal venditore al magazzino del compratore.

Nel caso in cui la merce viene ritirata direttamente dal compratore, lo stivaggio sul mezzo del compratore è a carico del venditore.

Art. 214 – I termini di consegna o di ritiro sono vincolanti.

Tuttavia il ritardo non dà diritto al compratore di ritenere senz'altro risolto il contratto a meno che abbia tempestivamente provveduto a sollecitare il venditore concedendogli un ulteriore termine di 48 ore per l'esecuzione del contratto.

Scaduto tale termine il compratore può pretendere la risoluzione del contratto secondo le disposizioni di legge dandone comunicazione al venditore.

Il contratto può essere risolto dal venditore se il compratore non ha disposto per il ritiro della merce, dopo essere stato sollecitato dal venditore che gli ha concesso una proroga di 48 ore.

Art. 215 – La merce può essere venduta, “franco partenza” o “franco arrivo”. Nel primo caso viaggia a rischio e pericolo del compratore. Nel secondo caso viaggia a rischio e pericolo del venditore.

In particolare se la merce viene venduta franco vagone partenza essa viaggia a rischio e pericolo del venditore sino a carico ultimato e a spedizione accettata.

Art. 216 – Il pagamento delle farine e dei sottoprodotti della macinazione viene operato abitualmente entro 30 giorni. Nel caso venga operato entro 8 giorni, al compratore viene riconosciuto il diritto ad uno sconto.

Art. 217 – La contrattazione dei sottoprodotti della macinazione e dei cascami di cereali si effettua su “campione tipo” o su “campione reale” a mezzo di mediatore, ovvero direttamente tra le parti.

Al mediatore che preleva il campione, il venditore fissa il quantitativo di prodotto disponibile per la vendita.

Mediazioni

Art. 218 – Tariffe:

- farine: vengono corrisposte da € 3,90 a € 4,10 a tonnellata da ciascuna parte, qualora le parti siano negozianti o molitori;
- cascami: vengono corrisposte € 0,50 a tonnellata da ciascuna parte.